



ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE
DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI
BERGAMO

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO

Art. 1

Costituzione

Ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 28/10 ed allo scopo di provvedere stabilmente all'attività conciliativa e di mediazione disciplinata dal D. Lgs. n. 28/2010 è istituito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo (d'ora in poi COA) l'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo (d'ora in poi ODM).

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, 2° c., lett. d) D.M. 180/2010 le risorse per il funzionamento dell'Organismo di Mediazione saranno costituite dai proventi degli affari di mediazione e, ove insufficienti, verranno integrate dall'Ordine degli Avvocati. Per l'ODM verrà tenuta una contabilità separata da quella dell'Ordine degli Avvocati.

Art. 2

Sede

L'ODM svolge le proprie funzioni presso la sede del COA e nei locali messi a disposizione dal Presidente del Tribunale di Bergamo siti in Bergamo, piazza Dante n. 2.

Art. 3

Organi dell'ODM

Organi dell'ODM sono: il Presidente, il Consiglio Direttivo, il Responsabile dell'Organismo, la Segreteria.

Art. 4

Il Presidente

Presidente dell'ODM è il Presidente del COA o un suo delegato, nominato con delibera del COA tra gli iscritti all'Albo degli Avvocati di Bergamo da almeno un triennio.

Il Presidente convoca, presiede e coordina le sedute del Consiglio Direttivo, fissando i punti dell'ordine del giorno; egli rappresenta, a tutti gli effetti ed in ogni sede, l'ODM.

Art. 5

Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da sei membri.

Membro di diritto del Consiglio Direttivo è il Presidente del COA o un suo delegato.

Gli altri membri vengono nominati dal COA scegliendo tra gli iscritti all'Albo degli Avvocati di Bergamo da almeno un triennio; essi durano in carica per un quadriennio in coincidenza con la vigenza del COA che li ha nominati, con possibilità di essere nominati per un successivo quadriennio. In via di eccezione, pertanto, il primo Consiglio Direttivo avrà una durata inferiore a quella biennale.

Il Consiglio Direttivo è da considerarsi validamente costituito con la presenza di almeno quattro componenti.

In caso di assenza del Presidente, ne assume le funzioni il Responsabile dell'ODM; in caso di assenza anche del Responsabile dell'ODM, il componente con maggiore anzianità di iscrizione all'Albo degli Avvocati di Bergamo.

I verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo sono tenuti in un apposito registro, che sarà numerato in ogni pagina, vidimato dal Presidente e custodito nella segreteria del COA.

Le decisioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza di voti, con prevalenza del voto del Presidente in caso di parità.

Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno il responsabile dell'ODM nonché il responsabile della segreteria tra i dipendenti dell'Ordine degli Avvocati.

Il Consiglio Direttivo svolge i seguenti compiti:

- a) predispone l'elenco dei mediatori previa valutazione delle domande di iscrizione e lo aggiorna annualmente anche tenendo conto del numero delle mediazioni richieste nell'anno solare precedente;
- b) vigila sulla tenuta del Registro degli affari interni di mediazione da parte della Segreteria;
- c) esamina eventuali doglianze nei confronti dei mediatori;
- d) vigila sul rispetto da parte dei mediatori degli obblighi da questi assunti;
- e) provvede alla sospensione/cancellazione del mediatore nei casi previsti dalla normativa in vigore e dal Regolamento dell'ODM;
- f) determina la tariffa applicabile nel caso in cui il valore della lite sia indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sull'entità dello stesso, nel rispetto delle previsioni del D.M. 180/10;
- g) verifica la corretta quantificazione del valore della questione sottoposta a mediazione e provvede alla sua rettifica in conformità con i criteri di cui al codice di procedura civile.

Art. 6

Il Responsabile dell'Organismo

Il Responsabile dell'Organismo è nominato tra i componenti del Consiglio Direttivo e può essere revocato dallo stesso Consiglio per gravi motivi.

Resta in carica per un quadriennio, rinnovabile per una sola volta.

Il Responsabile dell'ODM, coadiuvato dalla Segreteria, cura l'esecuzione di ogni delibera del Consiglio Direttivo; coordina e dirige il personale della segreteria dell'ODM; sovrintende alle procedure di individuazione, nomina e sostituzione del mediatore.

Art. 7

La Segreteria

La Segreteria, costituita da personale dipendente dell'Ordine degli avvocati a ciò specificamente incaricato o comunque da personale incaricato dall'Ordine degli avvocati, coadiuva il Responsabile dell'ODM ed il Presidente, tiene il registro degli affari di mediazione, provvede alla custodia dei registri dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e svolge tutti gli adempimenti di carattere amministrativo ed esecutivo necessari per lo svolgimento della procedura di conciliazione.

La Segreteria svolge altresì tutti gli adempimenti previsti dalla legge per l'iscrizione, il rinnovo o l'aggiornamento del registro tenuto presso il Ministero, effettuando altresì le necessarie comunicazioni.

Art. 8

Elenco dei mediatori

L'ODM si avvale di un elenco di mediatori composto da sette mediatori abilitati aventi i requisiti stabiliti dalla normativa in vigore e dal regolamento dell'ODM. L'elenco dei mediatori viene aggiornato annualmente dal Consiglio Direttivo.

Art. 9

Norme di procedura – rinvio

Le norme per l'attivazione del procedimento di mediazione, la designazione e la prestazione del mediatore, le incompatibilità e la sostituzione sono contenute nel Regolamento dell'ODM, approvato del COA ed allegato al presente Atto Costitutivo/Statuto.

Bergamo, 15 maggio 2012 (aggiornato con del. 31/3/2015)

Il Presidente

avv. Ermanno Baldassarre